



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 06 MAGGIO 2026

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X				
Avv. Cosimo Papini	Consigliere Segretario	X				
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Gaetano Vicicone	Vice Presidente	X				
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere					X
Avv. Francesca Barbolini	Consigliere	X				
Avv. Tommaso Bendinelli	Consigliere	X				
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X				
Avv. Laura Capacci	Consigliere	X				
Avv. Silvia Cocchi	Consigliere	X				
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X				
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X				
Avv. Edoardo Magnini	Consigliere	X				
Avv. Carlotta Mainiero	Consigliere	X				
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X				
Avv. Marco Passagnoli	Consigliere					X
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere	X				
Avv. Andrea Pesci	Consigliere	X				
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X				
Avv. Laura Ristori	Consigliere	X				
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X				

Dalle ore 15,38 alle ore 15,41 si è svolta la seduta pubblica ex art. 8 L. 247/2012 per l'impegno solenne di un Avvocato.

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 5233/2026), si apre alle ore 15,41.

Il verbale dell'adunanza del 29.04.2026 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 04.05.2026) viene approvato alle ore 15,42 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 12 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet ad esclusione della delibera n. 8 e della n. 9 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,29.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 6 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 1

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL - AUTORIZZAZIONE ACQUISTO STAMPANTE PRESIDENZA CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che la stampante presente nella Presidenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina, come risulta dal report di intervento della S.I. Servizi Informatici del 23.04.2026 non risulta riparabile stante la vetustà;
- preso atto che è pervenuta da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina (prot. nr. 5009) l'autorizzazione del Presidente, Avv. Fabio Azzaroli, per l'acquisto di una stampante, come da preventivo della S.I. Servizi Informatici, modello Kyocera ecosys pa4000x b/n per un importo pari a € 270,00 (duecentosettanta/00) oltre IVA, compresa installazione;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010402 – Altre spese per il funzionamento del CDD - per il quale era stata appostata la somma di €. 95.000,00 (novantacinquemila/00), che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 61.488,39 (sessantunomilaquattrocentottantotto/39) detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare l'acquisto, per il Consiglio Distrettuale di Disciplina, come da preventivo (prot.nr. 5009) della S.I. Servizi Informatici Srl, di una stampante Kyocera ecosys pa4000x b/n, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di €. 329,40 (trecentoventinove/40) IVA ed installazione inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,43.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 6 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 3

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI
PROPOSTA TABELLE DI COMPOSIZIONE QUADRIENNIO 2026 - 2029**

Il Consiglio,

su relazione del Presidente,

vista la proposta tabellare di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli e l'allegato Documento Organizzativo Generale per il quadriennio 2026-2029, inviati dal Presidente del Tribunale di Firenze in qualità di Coordinatore di detto ufficio (prot. 5067),

DELIBERA

di prendere atto del suddetto documento non avendo rilievi da evidenziare in merito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,48.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 6 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 4

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
PROPOSTA TABELLE DI COMPOSIZIONE QUADRIENNIO 2026 - 2029**

Il Consiglio,

su relazione del Presidente,

vista la proposta tabellare di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze e l'allegato Documento Organizzativo Generale per il quadriennio 2026-2029, inviati dal Presidente del Tribunale di Firenze in qualità di Coordinatore di detto ufficio (prot. 4910),

DELIBERA

di prendere atto del suddetto documento non avendo rilievi da evidenziare in merito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,53.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 6 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 5

SPORTELLLO DEL CITTADINO - PROTOCOLLO ORDINE AVVOCATI – COMUNE DI EMPOLI

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Pescatori,
premessò che:

- la convenzione per la gestione dello sportello del cittadino sottoscritta in data 23.05.2025 dal Consiglio dell'Ordine e dal Comune di Empoli prevede all'art. 7 sia rinnovata di anno in anno fino al massimo di tre anni e quindi sono possibili ulteriori proroghe;
- il Comune di Empoli ha richiesto al Consigliere Pescatori, quale referente del procedimento, di poter rinnovare il protocollo in scadenza per la prosecuzione del servizio dello sportello;
- che il Consiglio condivide la volontà del Comune di Empoli di mantenere il servizio "sportello gratuito di orientamento ed informazione legale al cittadino", all'interno degli spazi concessi gratuitamente all'Ordine degli Avvocati nei locali del Giudice di Pace di Empoli;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per il rinnovo della convenzione di cui all'allegato 1 alla presente delibera.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni al Comune di Empoli necessarie per il perfezionamento della proroga della convenzione.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,57.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 06 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 6

PARERE RICHIESTO DALL'AVV. F. F.

In merito all'obbligo di riservatezza per l'avvocato che abbia ricoperto il ruolo di arbitro

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 22 aprile 2026 (prot. n. 4767/26) l'Avv. F. F. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,05.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze, 6 maggio 2026

RICHIESTA DI PARERE

Fatto e quesito

È stata formulata la seguente richiesta di parere: *“Nell'anno 2020 fui nominato, dal Comune di X, quale componente del Collegio Arbitrale costituito per la risoluzione della controversia con altro ente.*

Il Collegio concluse il proprio lavoro, con lodo che non sottoscrissi e rispetto al quale formulai un'ampia opinione dissenziente.

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza mi ha chiesto di rendere informazioni in merito alle modalità di nomina degli Arbitri e del Presidente del Collegio Arbitrale (da parte dei due Arbitri già nominati), nonché in merito al funzionamento del Collegio medesimo ed al contenuto dell'attività svolta dagli Arbitri.

Al fine di evitare il rischio di commettere un illecito penale (art. 622 c.p.) ed un illecito deontologico (art. 6 L. n. 247/2012 ed artt. 13, 28 e 51 codice deontologico forense), ritengo - come preannunciato - di richiedere il parere dell'On.le Consiglio dell'Ordine in merito alla sussistenza, o meno, dell'obbligo di mantenere il segreto professionale, che mi impedisca di fornire le informazioni richieste”.

* * *

Risposta al quesito

1. Nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Consiglio viene in rilievo le norme del codice deontologico contenute negli artt. 51 e 61. Tali norme prevedono che:

“Art. 51 – Testimonianza dell'avvocato.

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

“Art. 61 – Arbitrato

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. L'avvocato nella veste di arbitro: a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno".

* * *

2. L'incarico di arbitro è considerato per l'avvocato attività professionale ai sensi del codice deontologico forense.

Sebbene l'incarico non riguardi l'assunzione di un mandato difensivo, l'avvocato che ha svolto il ruolo di arbitro è vincolato alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale, e comunque deve mantenere la riservatezza su fatti appresi in ragione del procedimento arbitrale (artt. 51, comma 1, e 61, comma 5).

L'avvocato chiamato a testimoniare su fatti e circostanze conosciuti in occasione dello svolgimento del ruolo di arbitro potrà quindi rifiutare di testimoniare nel processo invocando l'art. 200 c.p.p. in sede penale e l'art. 249 c.p.c. in sede civile.

Non esiste invece vincolo di riservatezza relativamente alle modalità di nomina degli arbitri e alle modalità procedurali di funzionamento del collegio.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 06 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 7

PARERE RICHIESTO DALL'AVV. N. S.

Sulla possibilità per l'avvocato di assumere il mandato difensivo a favore di uno dei coniugi in una separazione consensuale quando l'avvocato dell'altro coniuge è un collega con cui collabora in maniera stabile e continuativa

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 20 aprile 2026 (prot. n. 4663/26) l'Avv. N. S. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,10.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze, 6 maggio 2026

Richiesta parere

Quesito. È stata formulata la seguente richiesta di parere: *“Si è rivolta a chi scrive una persona al fine di essere assistita nella pratica relativa alla separazione personale dal coniuge, separazione rappresentatami come consensuale.*

Ho poi appreso che l'altro coniuge aveva già conferito mandato, per il medesimo fine, ad una Collega di altro Studio ma con la quale è in essere uno stabile rapporto di collaborazione esterna (of counsel), evidenziato anche sul sito web del mio studio legale.

Per tale motivo, e prima di assumere l'incarico, chiedo a Codesto Ill.mo Consiglio se tale circostanza possa integrare, in futuro ed in caso di eventuale sopravvenuto contrasto tra i coniugi, un profilo di incompatibilità tale da rendere necessaria la rinuncia al mandato mia ovvero di entrambi i professionisti”.

* * *

Viene in considerazione il precetto deontologico stabilito dall'art. 24 del codice deontologico forense e, in particolare, il comma quinto della norma.

Art. 24 – Conflitto di interessi

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. *La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura*

Con giurisprudenza costante il C.N.F. ha stabilito che l'art. 24 c.d.f. contempla una fattispecie di pericolo, per cui rileva l'esistenza di un conflitto di interessi anche solo 'potenziale'.

Recentemente il CNF ha stabilito che: *"L'avvocato deve astenersi dall'accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 co. 5 cdf). In particolare, a differenza del codice previgente (art. 37), ove tale ultimo inciso mancava, ai fini dell'obbligo di astensione è ora necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata «oltre ogni ragionevole dubbio» e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l'uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia"* (CNF, sentenza n. 279 del 28 giugno 2024).

Sebbene in caso di separazione "consensuale" non possa dirsi che i clienti degli avvocati che hanno fra loro una stabile collaborazione professionale siano qualificabili in termini di parti contrapposte, possono comunque sempre porsi questioni di interessi in conflitto fra i due che gli avvocati devono essere in grado di portare avanti in maniera indipendente e autonoma.

Qualora quindi la collaborazione fra i due avvocati possa essere definita stabile e continuativa, gli avvocati devono astenersi dall'assumere un mandato nei confronti di parti che possano avere interessi confliggenti, anche qualora tale ipotesi di conflitto rimanga solo potenziale e astratta.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense *"il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense"* e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 06 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 10

RILASCIO ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA (ART. 25 REGOLAMENTO N. 6/2104 DEL CNF)

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente e del Consigliere Facchini;

- visto l'art. 7 del Regolamento per il rilascio dell'attestato di formazione continua approvato dal Consiglio con delibera n. 3 del 23.12.2016;
- viste le richieste dell'Avv. Cristiano Verniani prot. 4611/26 e dell'Avv. Francesco Padovani prot. 4738/26 per l'ottenimento dell'attestato di formazione continua ex art. 25 del Regolamento del CNF n. 6/2014 per gli anni transitori 2023, 2024 e 2025;
- preso atto del parere favorevole della Commissione per l'Accreditamento delle attività formative del 29.04.2026;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di rilasciare l'attestato di formazione continua agli Avv.ti Cristiano Verniani e Francesco Padovani per gli anni transitori 2023, 2024 e 2025.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,16.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 6 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 11

RACCOLTA DONAZIONI IN MEMORIA DI SEYDOU TALL

Il Consiglio,

su relazione del Presidente Sergio Paparo, che dà un rendiconto puntuale delle donazioni raccolte con l'iniziativa promossa all'indomani della prematura scomparsa del dipendente della segreteria Seydou Tall (all. 1),

PRENDE ATTO

dell'importo raggiunto grazie alla generosa contribuzione di avvocati, magistrati e personale degli uffici, confermando la condivisione del progetto di azioni a sostegno dei percorsi universitari delle giovani studentesse della associazione senegalese di Firenze e prevedendo fin d'ora una possibile partecipazione economica al progetto dello stesso Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,18.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

SUPERFLASH

n° 5342070026106335

**Disponibilità residua
al 5 maggio 2026**

€ 7.293,00



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 6 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 12

**CENTRO FIORENTINO STUDI GIURIDICI E ASSOCIAZIONE INSIEME
RICHIESTA PATROCINIO COA**

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dal Centro Fiorentino Studi Giuridici e da Associazione Insieme, (prot. 5120), per il convegno "Magistratura Avvocatura e Politica" che si terrà a Firenze il 12 giugno pv;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1° giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,19.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente